

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO D'INTERPELLO**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n°. 12 del 30/03/07



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Schembri Gerlando)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello con riferimento all'applicazione di tutti gli atti aventi natura tributaria di competenza del Comune. Per interpello si intende la richiesta scritta presentata al Comune dal soggetto interessato al fine ottenere un parere vincolante sull'applicazione delle disposizioni in materia tributaria

Articolo 2

Principi e finalità

Il presente regolamento garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- a) collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Comune;
- b) certezza, chiarezza e pubblicità degli atti adottati.

Articolo 3

Soggetti promotori dell'interpello

Possono presentare richiesta d'interpello:

- a) le persone fisiche e le persone giuridiche a qualunque titolo obbligate agli adempimenti tributari, nonché gli eventuali soggetti coobbligati;
- b) i portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, sia per le questioni che affrontano casi riferiti alla propria posizione tributaria sia per i casi riguardanti un loro singolo associato.

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità della richiesta di interpello

La richiesta di interpello può essere presentata qualora sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) l'interesse a conoscere, relativamente a casi concreti, individuali e di interesse del proponente, l'interpretazione di determinate questioni concernenti i tributi comunali;
- b) il richiamo all'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione dei comportamenti da adottare;
- c) l'indicazione del comportamento e della soluzione interpretativa giuridica su cui si richiede il parere.

La mancanza di tali condizioni rende non ammissibile l'istanza che viene valutata alla stregua di un ordinario quesito a carattere meramente informativo non disciplinato né produttivo di effetti.

Articolo 5

Effetti della richiesta di interpello

La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 6

Forme e modalità di presentazione delle richieste di interpello

La richiesta di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dei soggetti: nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale, domicilio, eventuali recapiti di telefax o telematici;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito cui si chiede di rispondere;
- c) la sottoscrizione del soggetto interessato o dell'eventuale rappresentante legale.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

L'ufficio tributi può chiedere al soggetto di integrare la documentazione. Tale richiesta interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello.

La richiesta di interpello può essere redatta e presentata al competente ufficio tributi, sito in via Vittorio Emanuele III n.46 in carta libera tramite consegna diretta all'ufficio tributi, o a mezzo telefax, oppure mediante spedizione tramite servizio postale preferibilmente con raccomandata A/R..

Articolo 7

Risposte all'interpello

La risposta, scritta e motivata è comunicata al contribuente entro 120 giorni decorrente dalla data di protocollazione dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta.

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del soggetto interessato, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla questione oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

Qualora la risposta del Comune non pervenga entro il termine di 120 giorni, si intende che il Comune per il principio di "silenzio-assenso", concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato.

Limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli gli atti amministrativi, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

Decorso il termine di 120 giorni, il Comune, sia in caso di risposta che di "silenzio-assenso" può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione emersa in caso di silenzio-assenso.

A seguito del verificarsi di tale ipotesi il contribuente:

- a) qualora abbia già dato applicazione alla norma secondo il parere precedente espresso si dovrà attenere alla risposta rettificativa solo per i futuri adempimenti,
- b) qualora non abbia ancora dato applicazione alla norma sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, ma senza l'irrogazione di sanzione.